

## Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2007

### MINISTERO DEI TRASPORTI

#### DECRETO 15 Agosto 2007

**Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  
che disciplina i limiti di velocita';

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto  
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete  
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere  
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di  
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente  
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della  
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del  
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.  
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i  
segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del  
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che  
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi  
particolari;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di  
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete  
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i  
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera  
dinamica la velocita';

Decreta:

Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'  
sulla rete stradale possono essere segnalate:

- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su  
veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),  
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni  
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno  
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione  
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento  
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o  
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il  
controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al  
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,  
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura  
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui  
al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,

lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilit . Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti  
Bianchi  
Il Ministro dell'interno  
Amato